

Prot. 29774 del 12.10.2020

Al Dirigente del Servizio 6
Riscatti e ricongiunzioni

E, p.c.:

Al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

Al Collegio dei Sindaci

Al Garante

Al Dirigente del Servizio Pensioni e Previdenza 1

Al Dirigente del Servizio Pensioni e Previdenza 2

Al Dirigente del Servizio 11 – Dipart. F.P.

Alle OO.SS. - Loro Sedi

Oggetto: riscatto agevolato del periodo di studi universitari – art. 20 comma 6 del d.l. 4/2019, convertito in l. 28 marzo 2019 nr. 26.

Come è noto, l'art. 10 comma 1 della l.r. 9 maggio 1986 nr. 21 dispone che *"Il trattamento di quiescenza e tutte le prestazioni previdenziali spettanti al personale regionale sono disciplinati, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, restando ferma la competenza diretta della Regione per l'amministrazione dei relativi trattamenti"*.

Sulla base di questa disposizione, e dalla sua entrata in vigore, trova applicazione, nella materia pensionistica e previdenziale, – secondo il principio del rinvio dinamico - per i dipendenti regionali di cui al già citato 1° comma dell'art. 10 della l.r. 21/1986, la medesima disciplina degli impiegati civili dello stato.

Ciò premesso, si rileva che l'art. 20 comma 6 del dl 28 gennaio 2019 nr. 4, convertito con modifiche in legge 28 marzo 2019, n. 26, ha introdotto una modalità agevolata di riscatto



*Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza
e dell'indennità di buonuscita del personale regionale*
Ente Pubblico previdenziale

Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo
Codice Fiscale 97249080827
Resp. del procedimento:
pec: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it
email: fondopensionisicilia@regione.sicilia.it

del periodo di studi universitari, con l'obiettivo di renderne più sostenibile l'onere per gli assicurati.

Il testo della disposizione è riportato di seguito:

...6. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il comma 5-ter, è aggiunto, in fine, il seguente:

«5-quater. E' consentita la facoltà di riscatto di cui al presente articolo dei periodi da valutare con il sistema contributivo. In tal caso, l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.».

Di recente, con circolari nr. 106/2019 e 6/2020, Inps ha fornito importanti precisazioni sulla portata applicativa di tale norma.

Per effetto del rinvio dinamico operato dall'art. 10 della l.r. 21/1986 la disposizione in esame trova dunque applicazione, in atto, anche per i dipendenti regionali del c.d. contratto 2, esclusivamente per periodi di studio posteriori al 1.1.1996.

Cordiali saluti

Il Direttore Generale
f.to Filippo Nasca

Il Commissario Straordinario

f.to Fulvio Bellomo



*Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza
e dell'indennità di buonuscita del personale regionale*
Ente Pubblico previdenziale

Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo
Codice Fiscale 97249080827
Resp. del procedimento:
pec: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it
email: fondopensionisicilia@regione.sicilia.it